

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2289)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1967 (V. Stampato n. 3784)*

**d'iniziativa dei deputati MANCINI Antonio e CANESTRARI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 giugno 1967*

**Modifiche alla legge 2 marzo 1963, n. 307, concernenti il personale ausiliario degli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« Oltre quanto previsto dal precedente secondo comma per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere:

1) titolo di studio di licenza elementare;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 23; tale limite massimo di età è elevato a 45 anni per i reggenti ed i sostituti iscritti per almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della presente legge, per quelli iscritti negli elenchi suddetti ai sensi dei successivi articoli 84 e 90, per i prestatori di opera di cui all'articolo 68 della presente legge,

che abbiano prestato la loro opera per almeno un anno, nonchè per coloro che abbiano svolto, per almeno un anno, servizio di procacciato, di scambio e guardapprodi con obbligazione personale ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di riservare:

a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo, nonchè a coloro che abbiano svolto per almeno un anno servizio di procacciato, di scambio e di guardapprodi con obbligazione personale;

b) il venti per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nell'elenco, nonchè ai prestatori d'opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni ».

#### Art. 2.

All'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 — dopo il secondo comma — è aggiunto il seguente comma:

« L'iscrizione negli elenchi è mantenuta fino al compimento del 65° anno di età ».

#### Art. 3.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono abrogati.

#### Art. 4.

I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per avere superato il 28° anno di età, sono reinscritti e collocati negli elenchi stessi dopo l'ultimo iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge e i loro periodi di iscrizione e di servizio successivi alla reinscrizione si assommano a quelli precedenti.